



# COMUNE DI VALLEDORIA

Provincia di Sassari

## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata .....	2
Articolo 3 – Procedura per accesso alla definizione agevolata .....	3
Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata...	3
Articolo 5 – Modalità di versamento .....	4
Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	4
Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento .....	5
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso .....	5

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge n. 225 dell'1/12/2016, pubblicata in G.U. n. 282 del 2/12/2016, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qui di seguito elencate:
  - a) Tassa Rifiuti comunque denominata (TARSU-TARES-TARI);
  - b) Imposte sul patrimonio (ICI-IMU-TASI);
  - c) Imposta Comunale sulla Pubblicità;
  - d) Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
  - e) Sanzioni Amministrative per Violazioni al Codice della Strada;
2. Il presente regolamento spiega efficacia nei confronti del servizio entrate del Comune nella sua articolazione funzionale, ivi compresi i concessionari, ex articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, nonché le società *in house*.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. I debitori cui sono state notificate e/o inviate ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 negli anni 2000-2016, dall'Ufficio Tributi del Comune di Valledoria o dalla Società C&C S.r.l. Concessionaria del "Servizio di Accertamento e di Riscossione anche Coattiva dei Tributi Comunali" possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni irrogate, versando:
  - a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) Le spese relative alla notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli atti presupposti;
  - c) Le spese relative alla riscossione coattiva in corso;
  - d) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari ed esecutive in corso;
  - e) Le spese di invio della comunicazione di cui all'articolo 4.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi,

inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 3**

#### **Procedimento per l'accesso alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al Concessionario C&C S.r.l., apposita istanza entro il 2 maggio 2017;
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivare di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune ed il Concessionario C&C S.r.l. mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

### **Articolo 4**

#### **Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o il Concessionario C&C S.r.l., comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario C&C S.r.l., comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) Versamento unico entro il mese di luglio 2017.
  - b) Versamento in due rate di pari importo: entro il mese di luglio 2017 e il mese di aprile 2018;
  - c) Versamento in tre rate di pari importo: entro il mese di luglio e il mese di novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
  - d) Versamento in quattro rate di pari importo: entro il mese di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso legale maggiorato di tre punti.

2. L'accesso alla definizione agevolata si perfeziona:
  - a) con il versamento della prima o unica rata;
  - b) con l'impegno alla rinuncia alle eventuali liti pendenti.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista nel presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

## **Articolo 5**

### **Modalità di versamento**

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  - a) Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3;
  - b) Mediante bollettini pre-compilati che il Comune o il concessionario è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al precedente articolo 4;
  - c) Non è ammesso il pagamento a mezzo F/24.

## **Articolo 6**

### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario C&C S.r.l., le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successiva al 31 gennaio 2017.

## **Articolo 7**

### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto per l'intero debito originario.

## **Articolo 8**

### **Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il Concessionario C&C S.r.l., relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.